

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITA' COMPETENTE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la “valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. (*Testo Unico Ambientale*), concernente “Norme in materia ambientale”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana”;
- VISTA** la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (*VAS*), di Valutazione di Impatto Ambientale (*VIA*) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (*VINCA*)”, che individua l’Assessorato Regionale del territorio
- VISTO** l’Art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come integrato dall’Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3;
- VISTO** il D.A. n. 207/gab del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
- VISTO** il D.P.R. n. 420 /Area1/S.G. del 05/08/2024 con il quale l’Onorevole Giuseppa Savarino è stata nominata assessore regionale con preposizione all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente;
- VISTA** la delibera di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 che ribadisce l’individuazione dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente quale Autorità Unica Ambientale ad eccezione dell’emanazione dei procedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1, comma 6, della l.r. 3/2013, ed individua il Dipartimento Regionale Urbanistica all’adozione degli ulteriori provvedimenti relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. n. 152/2006);
- VISTO** il D.P.Reg. 9 del 5/4/2022 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 maggio 2016, n 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n 6 e successive modifiche ed integrazioni” pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n 25 dell’1/06/2022;
- VISTO** il D.A. 06/GAB del 13.01.2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento;
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 70 del 10/02/2023 ed il D.A.n.194/GAB del 31/05/2023 con il quale è stato adottato il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 282/GAB del 09/08/23 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;

VISTO il D.A. n. 22/GAB del 10/02/2025 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.P.Reg. n. 734 del 17/02/2025, in esecuzione della Delibera di Giunta Reg.le n. 51 del 14/02/2025, con il quale è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica il dott. Giuseppe Battaglia;

VISTA la Legge Regionale 13 Agosto 2020 n. 19 ed in particolare gli artt. n. 18 e n. 26;

VISTO il D.A. n.271 del 23 Dicembre 2021 *”Procedure e criteri metodologici per la valutazione ambientale strategica (VAS) del piano urbanistico generale (PUG) e delle varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione dell’art. 18, comma 6, della legge regionale 13 Agosto 2020, n 19 e ss.mm.ii.”*;

VISTI i DD.AA. n. 308 del 23 Dicembre 2022 e n. 167 del 12 maggio 2023 di modifiche ed integrazioni al D.A. 271 del 23 Dicembre 2021;

VISTA l’istanza prot. n. 275408 del 23/12/2024, inoltrata a mezzo PEC al Dipartimento Urbanistica in pari data ed assunta al prot. DRU n. 18997 del 23/12/2024, con la quale il Comune di Siracusa Settore Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell’Ambiente e transizione energetica servizio difesa del suolo e servizio idrico integrato nella qualità di Autorità Procedente ha trasmesso il Rapporto Ambientale Preliminare corredato degli elaborati progettuali e dal versamento degli oneri istruttori ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) riguardante il “Piano di lottizzazione delle aree ricadenti in zona territoriale omogenea D2 localizzate a nord di Belvedere” proposto dalla **Ditta Solesi S.p.A.**;

VISTA la nota prot. n. 1673 del 23/02/2025 del Servizio 4/DRU con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione ex art. 12 del D. Lgs. 152/06, della documentazione trasmessa ai soggetti competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) chiamandoli alla pronuncia entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, del relativo parere di competenza ai sensi della medesima norma;

PRESO ATTO che sono pervenuti i pareri da parte dei seguenti S.C.M.A.:

- Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale Serv. 2 prot. 13619 del 04.02.2025 assunta al prot. DRU n. 1921 del 05/02/2025;
- Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa prot. 508 del 12.02.2025 assunta al prot. DRU n. 2613 del 13/02/2025;
- Autorità di Bacino Servizio 6 prot. 5845 del 20.02.2025 assunta al prot. DRU n. 3053 del 21/02/2025;
- Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa Servizio 19 prot. 1504 del 24.02.2025 assunta al prot. DRU n. 3248 del 25/02/2025.

CONSIDERATO che in assenza di ulteriori pareri, osservazioni e/o contributi questa Autorità Competente deve necessariamente ritenere che non sussistano criticità del contesto ambientale interessato per quanto di rispettiva competenza dei suddetti S.C.M.A.;

VISTE le note del Servizio 4/DRU, prot. n. 4453 del 17/03/2025, con la quale è stato comunicato al Presidente ed alla segreteria della C.T.S., l’inserimento della documentazione relativa al procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.), con il codice di procedura n. **3653**, nell’apposito Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali per il “Piano di lottizzazione delle aree ricadenti in zona territoriale omogenea D2 localizzate a nord di Belvedere” proposto dalla **Ditta Solesi S.p.A.** al fine di acquisire il parere di competenza;

VISTA la nota della Autorità proponente, prot. n. 74074 del 21/03/2025 assunta al prot. DRU n. 4778 del 24/03/2025 con la quale è stata inserita al portale la nota di integrazioni effettuata dalla ditta Solesi S.p.A. prot. AUG/dr2024/135 del 14/03/2025;

VISTA la nota del Servizio 4/DRU, prot. n. 4813 del 24/03/2025, con la quale è stato comunicato al Presidente ed alla segreteria della C.T.S., l’avvenuto inserimento al portale SIVVI, cod. proc. 3653, delle integrazioni effettuate dalla ditta Solesi S.p.A.;

VISTA la nota della ditta Solesi S.p.A. prot. AUG/dr2025/194 assunta al prot. DRU n. 6588 del 24/04/2025 ed in pari data inserita al portale SIVVI al codice di procedura n. 3653 con la quale sono state allegate le relazioni di invarianza idraulica e di compatibilità idraulica;

VISTA la nota assunta al protocollo generale DRU al n. 9085 del 10/06/2025 con cui il Dipartimento dell'Ambiente ha trasmesso copia del parere reso dalla Commissione Tecnica Specialistica n. 314/2025 del 06/06/2025;

VISTO il parere n. 314/2025 del 06/06/2025 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, con il quale ha espresso **parere di non assoggettabilità alla procedura di VAS del progetto “Piano di lottizzazione delle aree ricadenti in zona territoriale omogenea D2 localizzate a nord di Belvedere” con le raccomandazioni contenute nello stesso** e con riferimento alla procedura identificata con Cod. Proc. 3653 – Classifica SR_01_0000018 – Autorità Proponente Comune di Siracusa.

DECRETA

- Art. 1)** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che il **“Piano di lottizzazione delle aree ricadenti in zona territoriale omogenea D2 localizzate a nord di Belvedere”**, classificato SR 1-18 codice procedura 3653, proposto dalla Ditta Solesi S.p.A. **sia da non assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con le raccomandazioni contenute nel parere n. 314/2025 del 06/06/2025** reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale.
- Art. 2)** Il Comune di **Siracusa (SR)**, Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l'allegato parere che ne costituisce parte integrante all'Albo Pretorio Comunale e sul proprio sito web.
- Art. 3)** A norma dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1, della Legge 116/2014, e dell'art. 68, comma 4, della L.R. n. 21/2014 e s.m.i., il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell'Autorità Competente – Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Regione Siciliana, nonché sul “Portale Valutazioni Ambientali e Urbanistiche” (<https://sivvi.regione.sicilia.it/enti/index.php/it/>) **codice procedura 3653** e contemporaneamente per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
- Art. 4)** Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione nel sito di questo DRU, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, li 13.06.2025

L'Autorità Competente
Dott. Giuseppe Battaglia
Firmato



Codice procedura: 3653

Classifica: “VAS (ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Art. 8 D.P.R. 8 luglio 2014, n. 23)”

Proponente: Comune di Siracusa

OGGETTO: procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS (ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e Art. 8 D.P.R. 8 luglio 2014, n.23 della proposta di “Piano di lottizzazione delle aree ricadenti in zona territoriale omogenea D2 localizzate a nord di Belvedere”.

Procedimento: Parere ex art. 12 del Codice dell’Ambiente.

PARERE predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente Regione Siciliana e contenute sul nuovo portale regionale.

PARERE COMMISSIONE C.T.S. n. 314/2025 del 06/06/2025

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137” e ss.mm.ii.;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO l’art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l’art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell’Assessorato Regionale del

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”, ed in particolare l'articolo 91 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana”;

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)”, che individua l’Assessorato Regionale del territorio e dell’Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l’eccezione dell’emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;



VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione", con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato "A" alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di n. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020, di nomina del Segretario della CTS;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regola il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale che ha sostituito il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, pertanto abrogato;

VISTO il D.A. n. 273/GAB del 29 dicembre 2021 di nomina di nn. 30 componenti ad integrazione dei membri già nominati di CTS e di nomina di ulteriori due membri del nucleo di coordinamento;

VISTO il D.A. 36/GAB del 14 febbraio 2022 avente ad oggetto "Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d'incidenza (VincA), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28 novembre 2019".

VISTO il D.A. n° 24/GAB del 31 gennaio 2022 di nomina di n.1 componente ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 38/GAB del 17/02/2022 che modifica il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regola il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n° 116/GAB del 27/05/2022 di nomina di n. 5 componenti ad integrazione della CTS;



VISTO il D.A. n. 170 del 26 luglio 2022 con il quale è prorogato, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2022, l'incarico a 21 componenti della commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, modificando, altresì, il nucleo di coordinamento con nuovi componenti;

VISTO il D.A. 310/Gab del 28.12.2022 di ricomposizione del nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo Presidente della CTS.

VISTO il D.A. 06/Gab del 13/01/2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento.

VISTO il D.A. n. 194/GAB del 31/05/2023 che revoca il D.A. n. 265/GAB del 15/12/2022 e attualizza l'organizzazione della CTS, in linea con le previsioni delle recenti modifiche normative ed in conformità alle direttive della Giunta Regionale,

VISTO il D.A.237/GAB del 29/06/23 "Procedure per la Valutazione di Incidenza (VINCA);

VISTO il D.A. n° 252/Gab. del 6 luglio 2023 con il quale è stata prorogata l'efficacia del D.A. n. 265/Gab. del 15 dicembre 2021 e del D.A. n. 06/Gab. del 19 gennaio 2022;

VISTO il D.A. n. 282/GAB del 09/08/2023 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;

VISTO il D.A. n. 284/GAB del 10/08/2023 con il quale sono stati confermati in via provvisoria i tre coordinatori del nucleo della CTS;

VISTO il D.A. n. 333/GAB del 02/10/2023 con il quale vengono nominati 23 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 365/GAB del 07/11/23 con il quale è stato nominato un nuovo componente della CTS;

VISTO il D.A. n. 372/GAB del 09/11/2023 con il quale è stata rinnovata la nomina del Segretario della CTS;

VISTO il D. A. n. 373/GAB del 09/11/2023 con il quale si è proceduto alla nomina di un nuovo componente della CTS;

VISTO il D.A. n. 381/GAB del 20/11/2023 di nomina di un nuovo componente della CTS;

VISTO il D.A. n. 132/GAB del 17/04/2024 con il quale vengono nominati n. 11 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 307/GAB del 03/10/2024 con il quale vengono nominati n. 2 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 328/GAB del 16/10/2024 con il quale viene nominato n. 1 commissario in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 44/GAB del 26/02/2025 con il quale vengono nominati n. 14 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. 22/Gab del 10/02/ 2025 con il quale viene pubblicato il regolamento di Funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica;

VISTO il protocollo di legalità stipulato tra la Regione Siciliana-Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, le prefetture della Sicilia e Confindustria Sicilia, del 23 maggio 2011 e s.m.i., ed alla stregua del quale le parti assicurano la massima collaborazione per contrastare le infiltrazioni della criminalità



organizzata nell'economia ed in particolare nei settori relativi alle energie rinnovabili ed all'esercizio di cave, impianti relativi al settore dei rifiuti ed a tutti quelli specificati dal predetto protocollo e si impegnano reciprocamente ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso solo rispetto delle prescrizioni di cautele dettate a normativa antimafia di quanto disposto dal protocollo e ritenuto che le valutazioni di pertinenza saranno svolte dalla competente amministrazione con sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, abilitativo o concessorio finale;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida;

VISTA l'istanza prot. n. 0275408 del 23.12.2024 acquisita al prot. 18976, con la quale il Comune di Siracusa n.q. di Autorità procedente ha chiesto l'attivazione della procedura in oggetto della proposta di "Piano di lottizzazione delle aree ricadenti in zona territoriale omogenea D2 localizzate a nord di Belvedere" (di seguito proposta di Piano);

PRESO ATTO della pubblicazione della documentazione sul sito *web* del Dipartimento regionale dell'ambiente (SI-VVI);

- 1) ISTANZA ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA
- 2) NOTA SOLES S.P.A. DEL 7 MARZO 2023
- 3) NOTA COMUNE DI SIRACUSA PROTOCOLLO N. 33008 DEL 12 MARZO ...
- 4) NOTA COMUNE DI SIRACUSA PROTOCOLLO N. 0190366 DEL 29 NOVEMBRE ...
- 5) ISTANZA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA PROTOCOLLO 0145782 DEL 2 LUGLIO ...
- 6) RICEVUTA BREVE DI CONSEGNA DEL 2 LUGLIO 2024
- 7) RICEVUTA BREVE DI CONSEGNA DEL 2 LUGLIO 2024
- 8) RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
- 9) NOTA SOLES S.P.A. DEL 9 DICEMBRE 2015
- 10) RICEVUTA BREVE DI CONSEGNA DEL 23 DICEMBRE 2024
- 11) RICEVUTA BREVE DI CONSEGNA DEL 23 DICEMBRE 2024
- 12) NOTA SERVIZIO 4 PROT. N. 3922 DELL'8 MARZO 2018
- 13) NOTA SOLES S.P.A. DEL 20 MARZO 2014
- 14) NOTA SOLES S.P.A. DELL'11 MARZO 2015
- 15) RICEVUTA PAGAMENTO DIRITTI PER COMUNE DI SIRACUSA
- 16) ELABORATO A.04
- 17) ELABORATO A.01
- 18) ELABORATO A.05



- 19) ELABORATO A.02
- 20) ELABORATO A.06
- 21) ELABORATO A.07
- 22) ELABORATO A.08
- 23) ELABORATO A.09
- 24) ELABORATO A.10
- 25) ELABORATO B.02
- 26) ELABORATO B.03
- 27) ELABORATO B.04
- 28) ELABORATO B.05
- 29) ELABORATO B.06
- 30) ELABORATO B.07
- 31) ELABORATO B.08
- 32) PARERE IGIENICO SANITARIO
- 33) PARERE SOPRINTENDENZA
- 34) PARERE GENIO CIVILE
- 35) PARERE SOPRINTENDENZA
- 36) PERERE SIAM
- 37) NOTA COMUNE DI SIRACUSA PROTOCOLLO N. 13677 DEL 27 NOVEMBRE ...
- 38) PARERE UNI CT

- 1) RELAZIONE
- 2) RELAZIONE GENERALE
- 3) RELAZIONE
- 4) RELAZIONE
- 5) RELAZIONE INTEGRATIVA
- 6) RELAZIONE TECNICA SUI MATERIALI
- 7) INTEGRAZIONI VARIAZIONI VARIE
- 8) RELAZIONE SECONDA INTEGRAZIONE
- 9) RELAZIONE PAESAGISTICA
- 10) INTEGRAZIONE
- 11) ELABORATO C.09



- 12) ELABORATO C.09 AGGIORNAMENTO
- 13) RELAZIONE
- 14) ELABORATO GRAFICO
- 15) ONERI ISTRUTTORI 2015
- 16) QUIETANZA ONERI ISTRUTTORI

VISTA la nota prot. n. 3922 del 8/03/2018 con cui la C.T.S. chiamata ad esprimere un parere in ordine alla Verifica di assoggettabilità a V.A.S ex art. 12 del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i. e art. 8 D.P.R.S. 8 luglio 2014 n. 23, esprimeva delle perplessità in relazione alla vicinanza tra il piano da realizzare e il sito SIC ITA 090012 Grotta Palombara, rappresentando la necessità di accertare l'eventuale possibile coesistenza fra il SIC ITA 090012 e la futura antropizzazione dell'area, nonché eventuali incidenze negative che potrebbero insorgere e quindi le necessarie misure di mitigazione e compensazione da adottare.

La C.T.S. in quella sede aveva altresì evidenziato che il rapporto ambientale preliminare presentato dal proponente non aveva tenuto conto *“dell'immediata vicinanza (circa 200 mt) del SIC ITA 090012 “Grotta Palombara” visto che non è stata eseguita alcuna valutazione sulle eventuali incidenze delle opere in progetto con il medesimo sito Natura 2000”* e che tali lacune potevano essere superate solo attraverso un coinvolgimento del soggetto gestore del SIC ITA 090012 e attraverso una Valutazione d'incidenza Ambientale limitata ad un livello screening 1.

VISTA la nota prot. n. 1435 del 24.01.2018 con cui la C.T.S. restituiva gli atti al dipartimento Urbanistica dell'Assessorato Territorio e Ambiente in attesa dell'integrazione degli aspetti sopra citati.

VISTE le integrazioni fornite dal proponente ed in particolare, la relazione integrativa di valutazione d'incidenza ambientale a livello di screening in cui il proponente riferisce che *“L'area, sede degli interventi del Piano di Lottizzazione, si trova all'esterno del sito ad oltre 200 metri dal suo perimetro e a più di 1,5 km dall'area di riserva (zona A) dove insiste il bene naturalistico oggetto della tutela ovvero la succitata grotta carsica di notevole interesse geologico per lo sviluppo sotterraneo e per la complessità dei sistemi di cavità, e per la fauna cavernicola variata che vive a diverse decine di metri di profondità. La valutazione del valore qualitativo dell'incidenza può essere attribuita quasi esclusivamente all'attività edificatoria per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano di Lottizzazione, sia durante l'apertura del cantiere, limitata nel tempo, che nella fase di esercizio ad opera realizzata. Si ribadisce che tutti gli interventi previsti si realizzano in un'area urbana già fortemente antropizzata”*

VISTA la relazione tecnica di assoggettabilità alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), redatto dalla società SOLESI ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e del DPRS n°23 dell'8 Luglio 2014, ed inclusa nella documentazione tecnica ed amministrativa a corredo del progetto del Piano di Lottizzazione in cui il proponente descrive gli impatti sulle matrici ambientali (acqua, aria, suolo) e le misure di attenuazione volte a contenere tali impatti sul paesaggio in fase di cantiere.

VISTO la nota prot. n. 158498 del 15.04.2022 dell'Università degli Studi di Catania che, in qualità di soggetto gestore della Riserva Naturale Integrale Grotta Palombara è stata invitata dal proponente ad esprimersi in ordine ad eventuali, possibili, impatti negativi sul sito Natura 2000, con cui la detta Università ha evidenziato come il *“livello delle informazioni fornite nell'istanza di screening è sufficiente e adeguata a escludere incidenze negative significative sul sito della Rete Natura 2000 e pertanto esprime parere positivo”*

VISTA la nota DRU n. 1673 del 03.02.2025 con la quale l'autorità procedente ha disposto l'avvio delle consultazioni previste dalla normativa vigente, **invitando i soggetti coinvolti ad esprimere il proprio parere, con eventuali osservazioni, entro trenta giorni dal ricevimento della detta nota e ciò specificando che la mancata trasmissione di apposito parere sarebbe stata considerata quale assenza di livelli di criticità, del contesto ambientale interessato dalla verifica degli eventuali impatti significativi che il Piano in oggetto potrebbe produrre.**

CONSIDERATO che la detta nota è stata trasmessa ai seguenti soggetti: Dipartimento Regionale dell'Ambiente, Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, Dipartimento della protezione Civile, Dipartimento Regionale delle Attività produttive, Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti, Dipartimento



Regionale dell'energia, Dipartimento Regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale, Dipartimento Regionale dell'agricoltura, Dipartimento Reg.le Beni culturali e della Identità siciliana, Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente ARPA, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Ufficio Genio Civile di Siracusa, Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa, ASP Siracusa, Comando Corpo Forestale - Ispettorato Ripartimentale delle foreste di Siracusa, Consorzio di Bonifica di Siracusa, Comune di Melilli (SR), Università di Catania, LIPU, Italia Nostra, Fondo per l'Ambiente Italiano, Legambiente, Ente Fauna

CONSIDERATO che all'esito delle dette consultazioni, sono pervenute le osservazioni da parte dei seguenti soggetti:

Dal Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale Serv. 2 prot. 13619 del 04.02.2025 il quale ha riferito che non vi sono profili di competenza del detto Dipartimento regionale in relazione al Piano in questione, atteso che *“il territorio di riferimento non ricade all'interno di alcuna Riserva Naturale o relativo Sito Rete 2000 in gestione a questo Dipartim. Reg.le”*.

Dal Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa prot. 508 del 12.02.2025, il quale ha riferito di non poter *“esprimere alcun parere, in quanto i siti interessati sono ubicati all'esterno del comprensorio consortile”*

Dall'Autorità di Bacino Servizio 6 prot. 5845 del 20.02.2025, a giudizio del quale *“Le opere non interferiscono con area a pericolosità elevata “P3”, molto elevata “P4” e/o Siti di attenzione, perimetrate nel PAI vigente”*, evidenziando tuttavia alcune criticità nello studio di compatibilità idraulica trasmesso dal proponente, invitando quest'ultimo ad integrarlo secondo le indicazioni che di seguito saranno meglio evidenziate.

Dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa Servizio 19 prot. 1504 del 24.02.2025, con la quale la detta Amministrazione ha confermato il parere già espresso con autorizzazione paesaggistica prot. n. 2872 del 11.04.2022 nell'ambito della quale la stessa evidenziava come *“l'intervento previsto in oggetto non opera in contrasto rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo presente sull'area tutelata”*.

Dell'Università di Catania con la nota prot. n. 158498 del 15.04.2022 che, in qualità di soggetto gestore della Riserva Naturale Integrale Grotta Palombara che ha escluso eventuali possibili incidenze negative significative sul sito della Rete Natura 2000, esprimendo pertanto parere positivo alla realizzazione del progetto in esame.

Dalla società SIAM s.p.a. che con nota Prot. 530/U/2015 ha evidenziato come *“la zona risulta già' essere servita dalla Pubblica fognatura delle acque nere ricadente tra l'altro all'interno dell'area; gli immobili dei realizzare, pertanto, potranno esservi allacciati per gravita' e le modalita' tecniche di allacciamento, non dettagliatamente rappresentate negli elaborati prodotti, saranno prescritte successivamente all'ottenimento delle C.E. e all'atto della presentazione delle singole istanze di allaccio”*, mentre avuto riguardo al Pubblico acquedotto, la stessa ha evidenziato come *“attesa l'entità' dell'urbanizzazione, si comunica che la rete idrica esistente in zona non e' sufficiente ad alimentare i futuri immobili che andranno a ricadere all'interno del piano di lottizzazione in oggetto; pertanto, si rendera' necessario prevedere adeguata estensione delle rete idrica dalla Via A. De Gasperi”*. In considerazione di ciò, la detta società ha prescritto al richiedente che *“in sede di stipula di Convenzione di P.d.L. o quantomeno in sede di rilascio delle specifiche C.E., che la progettazione esecutiva e la realizzazione di nuova e idonea rete idrica siano poste a carico dei richiedente nel rispetto del vigente Regolamento del Servizio Art. 11”*

Dall'Ufficio Genio Civile di Siracusa prot.n. 129203 del 28.01.2014 che ha espresso parere favorevole di compatibilità geomorfologica;

CONSIDERATO che sebbene debitamente coinvolti nel procedimento di avvio delle consultazioni, gli altri S.C.M.A. non hanno fornito alcun parere e/o osservazioni;

LETTA la documentazione e gli elaborati forniti dall'Autorità Procedente e, in particolare, letto quanto



riportato nel Rapporto Ambientale Preliminare di cui di seguito sono stati estrapolati e riportati in corsivo gli elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni, strutturati in base ai criteri previsti dall'Allegato I della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.

In particolare:

a) in ordine all'illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi, il Proponente riferisce che *“Il progetto in esame è un intervento di iniziativa privata, per un piano di lottizzazione per la realizzazione di un tessuto urbano, in parte commerciale ed in parte residenziale, su un'area di circa 15.460 mq, sita nel Comune di Siracusa, più precisamente nella frazione di Belvedere, a cavallo tra il confine della medesima frazione e quello del Comune di Melilli” [...] L'area in esame ricade all'interno di una zona che il piano regolatore generale (P.R.G.) definisce come: Aree per piccole e medie attività produttive artigianali e industriali compatibili con la residenza - Zona D2. L'intervento prevede la realizzazione di due aree differenti, una di tipo artigianale/commerciale e l'altra di tipo residenziale secondo i limiti previsti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G.. Per la prima zona si è pensato di insediare capannoni commerciali e/o artigianali di misure varie e modulari, in modo tale da dare ai vari tipi di attività, che si vogliono insediare nel contesto, la possibilità di scegliere quello più consono alle proprie esigenze, rispettando quelle che sono le caratteristiche del luogo e degli edifici circostanti. Per l'area residenziale si è pensato alla realizzazione di 5 palazzi di tre piani con garage seminterrati, che si innestino con il contesto esistente, senza sconvolgerlo, ma, come detto in precedenza, rispettando le altezze e le caratteristiche degli edifici esistenti. Si è cercato anche di privilegiare il panorama circostante (vista mare) orientando le residenze in tale direzione. Tutto ciò è stato corredato da una zona a verde pubblico, parcheggi pubblici dislocati a ridosso della viabilità principale ed in modo tale da essere fruibili a tutti, in particolar modo agli eventuali clienti delle aree commerciali ed artigianali. L'intervento prevede anche la realizzazione di una viabilità secondaria per mettere in comunicazione le varie aree del lotto in esame, inoltre si è intervenuto anche sulla viabilità prevista dal P.R.G. variando la sezione stradale dai 9 m circa ai 10,20 m. Per quanto riguarda l'area da cedere al comune per la realizzazione dei servizi collettivi quali: verde pubblico, parcheggi, ecc. si è prevista una superficie pari a 1.567,60 mq, che risulta di poco superiore a quella imposta dalle norme tecniche di attuazione, che per la zona D2 prevedono sia pari al 10% della superficie dell'intero lotto (15460,00 mq) e quindi pari a 1546,00 mq.*

b) in ordine agli aspetti relativi dello stato attuale dell'ambiente e la sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma, il proponente riferisce che in relazione alla probabilità, alla durata, alla frequenza ed alla reversibilità degli impatti *“I modesti impatti descritti sull'ambiente, avranno la stessa durata degli insediamenti. La produzione di rifiuti presenta, in prospettiva, gradi di reversibilità pari ai livelli di raccolta differenziata, che in ambito Comunale si riusciranno a raggiungere. Per quanto riguarda i reflui e le pur ridotte emissioni di gas serra in atmosfera, dovute all'uso del riscaldamento, si valuta che si manterranno costanti nel tempo”*

c) relativamente alle caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate, il proponente esamina il contesto ambientale rilevando *“che l'area in esame ricade nel paesaggio locale 07 ed è soggetta ad un livello di tutela di tipo I”*.

Avuto riguardo al paesaggio e all'ambiente naturale, il proponente riferisce che *“L'intero comparto non è soggetto a vincoli specifici per quanto riguarda flora e fauna. Inoltre, prevedendo ampie superfici di verde pubblico e privato, la cui vegetazione sarà composta, dove possibile, da essenze arboree ed arbustive autoctone, si otterrà un impatto positivo generale sul territorio”*

d) in ordine agli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di



detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale, il proponente da atto che il Piano di Lottizzazione non influenza altri piani o programmi e pertanto non incide sull'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.

f) sui possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori, il proponente riferisce come gli impatti sull'ambiente “*saranno di modesta entità, considerando che la zona in cui ricade l'area, è posta in prossimità dell'area urbana abitata ed urbanizzata di Belvedere (SR), già servita dalle reti impiantistiche, ad esclusione del gas, e pertanto la realizzazione dei sottoservizi sarà di facile attuazione. Si esamina di seguito in maniera analitica l'impatto generato sugli elementi costitutivi del sistema ambientale ed antropico.* • *Acqua: In merito alle acque meteoriche superficiali, il piano di lottizzazione comporta una modifica delle superfici drenanti esistenti, ma al fine di mitigare l'impatto ambientale, verrà organizzato un sistema di canalizzazione e di raccolta delle acque meteoriche, tali da mantenere quasi inalterate le caratteristiche naturali del suolo interessato;* • *Aria: Considerando che, l'impostazione del piano prevederà per il riscaldamento, l'apporto solare termico, gratuito, integrato con impianti alimentati da fonti rinnovabili, si ritiene che, per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, la realizzazione del piano non comporti un incremento rilevante di emissioni in atmosfera. Durante l'esecuzione dei lavori saranno rispettate le normative di sicurezza dei cantieri, relativamente alle emissioni di polveri dovute ai cantieri stessi.* • *Inquinamento acustico: L'attuazione del piano di lottizzazione non prevede incremento del livello registrato di inquinamento acustico nell'area d'intervento, le attività produttive inserite saranno tali da rispettare tutti i limiti di legge e da non recare alcun disturbo al contesto esistente. Eventuali emissioni rumorose, potranno tuttavia registrarsi in fase di cantiere, determinando un impatto non significativo ed in ogni caso limitato alla durata del cantiere;* • *Suolo e Sottosuolo: La realizzazione del piano non agisce in maniera rilevante sul sottosuolo e non comporta inquinamento di falda. Le azioni sull'assetto attuale del suolo, per certi versi, sono da considerarsi migliorative, perché prevedono la regimentazione delle acque meteoriche;* • *Energia: La zona sarà servita da rete elettrica gestita da ENEL distribuzione S.p.A. che verrà totalmente integrata a quella preesistente. Inoltre, a proposito del fabbisogno energetico, da un lato si prevede una generale riduzione dei consumi energetici per effetto dei dispositivi “naturali” per il risparmio energetico, che si metteranno in atto organicamente con l'edificato, dall'altro un contributo per la riduzione dell'inquinamento ambientale, grazie all'utilizzo di pannelli fotovoltaici, da porre sulle coperture degli edifici, sia residenziali che non, generando anche una generale riduzione dei costi di gestione;* • *Gestione Rifiuti: L'area risulta servita dal sistema di raccolta pubblica dei rifiuti. Nel Piano si pensa di prevedere ed individuare una o due isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti, al fine di ridurre il volume di carico sul sistema di smaltimento;* • *Paesaggio ed ambiente naturale: L'intero comparto non è soggetto a vincoli specifici per quanto riguarda flora e fauna. Inoltre, prevedendo ampie superfici di verde pubblico e privato, la cui vegetazione sarà composta, dove possibile, da essenze arboree ed arbustive autoctone, si otterrà un impatto positivo generale sul territorio;* • *Viabilità e Traffico veicolare: A proposito della mobilità e del traffico, il piano individua la razionalizzazione del sistema di parcheggio costituendo un'area specifica per i veicoli, in modo da non essere parcheggiati in maniera casuale lungo la via pubblica e da non creare ingorghi in prossimità delle attività produttive. In tal senso non si registrano impatti significativi o comunque negativi sull'assetto attuale della viabilità;* • *Presenza di elementi inquinanti o di disturbo: Il piano in generale non presenta situazioni critiche in relazione agli elementi inquinanti, non si evidenziano quindi ragioni di criticità. L'impatto è pertanto da considerarsi non rilevante, in quanto limitato, eventualmente alla sola fase di cantierizzazione dell'intervento”.*



g) in relazione alle misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma, il proponente riferisce che il “Il Progetto di piano non presenta particolari problemi ambientali collegati alla sua attuazione. Per ridurre alcuni degli effetti del consumo di suolo, è stato limitato l’uso di superfici impermeabili alle sole strade carrabili ed ai piazzali antistanti le residenze, favorendo la persistenza delle caratteristiche naturali del suolo interessato. Il carattere estensivo dell’insediamento, contraddistinto da una bassa densità abitativa e dalla compresenza di aree verdi, garantisce inoltre una forte relazione tra architettura e natura, tra città e campagna, nel pieno rispetto delle indicazioni di natura ambientali”.

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

Il progetto riguarda la realizzazione di un nuovo complesso misto residenziale e artigianale-commerciale, su un'area di circa 15.460 mq nel territorio di Siracusa, frazione Belvedere, al confine con Melilli. L’iniziativa, privata, si inserisce in una zona già destinata dal piano regolatore a ospitare attività produttive compatibili con area destinata ad attività ricettiva (Zona D2). Il piano prevede la costruzione di capannoni per attività commerciali e artigianali, oltre a cinque palazzine residenziali di tre piani, con garage e orientamento studiato per valorizzare la vista mare. Saranno anche realizzati parcheggi, aree verdi e una viabilità interna che collega le diverse parti del complesso.

Dal punto di vista ambientale, il proponente ritiene che gli impatti saranno modesti e legati principalmente alla fase di costruzione. L’area, pur non essendo vincolata dal punto di vista naturalistico, sarà arricchita da spazi verdi pubblici e privati, con piante locali per favorire l’integrazione paesaggistica. Il piano tiene conto della gestione delle acque piovane, dell'efficienza energetica (con uso di fonti rinnovabili e pannelli solari), e prevede l’installazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata.

Anche per quanto riguarda il traffico, l’impatto è ritenuto minimo, grazie alla presenza di parcheggi ben distribuiti. L’insediamento manterrà una bassa densità edilizia e privilegerà soluzioni che riducono il consumo di suolo, come l’uso limitato di superfici impermeabili. In sintesi, si punta a creare un’area urbana equilibrata e ben integrata con l’ambiente e il paesaggio circostante, senza alterare significativamente l’ecosistema locale.

VISTO la nota prot. n. 5845 del 20.02.2025 dell’Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia, in cui è riportato:

- “Le opere non interferiscono con area a pericolosità elevata “P3”, molto elevata “P4” e/o Siti di attenzione, perimetrate nel PAI vigente.
- Dovrà essere meglio affrontato, ai sensi del D.A. n. 117/ARTA del 7 luglio 2021, lo studio di compatibilità idraulica con l’individuazione del tirante idraulico per l’area nelle condizioni ante operam; lo studio dovrà inoltre prevedere gli eventuali interventi di mitigazione, da porre in essere, nel caso in cui l’allagabilità attesa per l’area oggetto del Piano di lottizzazione risulti ammissibile con l’edificabilità della stessa ai sensi della normativa vigente in materia;
- Le opere previste in progetto (come ad esempio le vasche per il recupero dell’acqua piovana) dovranno essere dimensionate nel rispetto dei requisiti minimi dettati dal principio di invarianza idraulica, secondo la direttiva AdB prot. 6834 11/10/2019 e al successivo DDG n. 102 DRU/AdB del 23/06/2021”

VISTA la nota prot. n. 0069002 del 14.03.2025 con cui la Ditta Solesi s.p.a. riferisce che in riferimento alle integrazioni richieste dal Demanio Idrico, la stessa sta predisponendo apposita relazione integrativa, poi debitamente trasmessa in data 23.04.2025;



VISTA la relazione di invarianza idraulica e la relazione di compatibilità idraulica fatte pervenire dal proponente in data 23.04.2025, redatte sulla scorta delle osservazioni fatte pervenire dal Demanio Idrico.

VISTO il pagamento degli oneri versati dal Proponente, pari ad € 1.000,00

VALUTATO che il progetto in questione ricade in zona D2, in un'area fortemente antropizzata, intorno alla quale vi è già una urbanizzazione significativa e che lo stesso non prevede effetti significativi sulle matrici ambientali, i quali risultano tutti comunque circoscritti alla fase di cantiere.

VALUTATI inoltre i pareri resi dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento ed, in particolare, la relazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA nell'ambito della quale è stato evidenziato che *“l'intervento previsto in oggetto non opera in contrasto rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo presente sull'area tutelata”*, nonché il contributo apportato dal soggetto gestore della Riserva Naturale Integrale Grotta Palombara, l'Università degli Studi di Catania che, chiamata ad esprimere un parere circa la possibilità di eventuali, possibili, impatti negativi che il progetto in questione avrebbe potuto avere sul sito Natura 2000, ha evidenziato di poter *“escludere incidenze negative significative sul sito della Rete Natura 2000 e pertanto esprime parere positivo”*.

CONSIDERATO CHE in ossequio ai criteri per la verifica di assoggettabilità di piani o programmi di cui all'art. 12 del D.lgs 152/2006 e sulla scorta dei pareri resi dai soggetti coinvolti nell'ambito dell'avvio delle Consultazioni, non si rinvencono elementi di criticità in relazione a possibili impatti significativi sull'ambiente.

CONSIDERATO inoltre che il progetto in questione non rientra in alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 6 del D.lgs 152/2006 che impongono la necessità di approfondire ulteriormente il progetto tramite assoggettamento a procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

CONSIDERATO E VALUTATO ulteriormente che il progetto di Piano di Lottizzazione si trova all'esterno del SIC ITA 090012 ad oltre 200 metri dal suo perimetro e a più di 1,5 km dall'area di riserva (zona A) dove insiste la grotta carsica di notevole interesse geologico.

VALUTATO inoltre che, avuto riguardo alla viabilità, il progetto prevede il collegamento ad una strada comunale pubblica già esistente che sarà modificata in minima parte per *“adattarla alla nuova situazione di traffico ed al transito dei veicoli, che saranno presenti una volta che la lottizzazione sarà completata. All'interno del lotto coesistono due tipi di viabilità: una primaria ed una secondaria. La prima imposta dal P.R.G., per la quale si è previsto un ampliamento della sezione stradale, portandola dai 9 m circa ai 10,20 m, per realizzare una sezione tipo con marciapiede pari a 1,50 m per ciascun lato, tale da consentire il passaggio dei diversamente abili e la carreggiata pari a 7,20 m con due corsie, una di andata e l'altra di ritorno”*. Anche avuto riguardo alla viabilità secondaria, il proponente ha riferito che il progetto sarà realizzato partendo da una strada pubblica esistente, la via Volturmo che si ferma in prossimità del lotto e di usarla come punto di partenza per la nuova viabilità e che pertanto

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale
Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

parere di NON assoggettabilità a VAS del progetto “Piano di lottizzazione delle aree ricadenti in zona territoriale omogenea D2 localizzate a nord di Belvedere”, con le seguenti raccomandazioni

- 1) In sede di stipula di Convenzione di P.d.L. o quantomeno in sede di rilascio delle specifiche C.E., sia prevista un'adeguata estensione delle rete idrica dalla Via A. De Gasperi” e che la progettazione esecutiva e la realizzazione di nuova e idonea rete idrica siano poste a carico del richiedente nel rispetto del vigente Regolamento del Servizio;



- 2) Gli impianti eventuali che disperdono le acque trattate, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque nere, dovranno essere collocati a una profondità non inferiore a - 0,60 mt, al fine di non configurarsi come scarichi nel sottosuolo, i quali sono vietati dal combinato disposto dell'art. 104, commi 1 e 8 e dell'art. 113, comma 4, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e in ogni caso devono essere rispettate le indicazioni di cui alla deliberazione del comitato dei Ministri per la tutela delle acque del 04/02/1977;
- 3) Per gli edifici di progetto, favorire l'utilizzo di sistemi per la raccolta e recupero dell'acqua piovana da gronda, attraverso l'impiego di adeguati serbatoi e/o cisterne da utilizzare per l'irrigazione delle eventuali aree a verde.
- 4) Per gli spazi aperti e quelli eventualmente sistemati a verde, favorire un idoneo grado di permeabilità per il drenaggio superficiale e nel sottosuolo delle acque meteoriche.
- 5) Proporre l'impianto di una adeguata vegetazione arborea ed arbustiva autoctona, atta a ridurre gli effetti della pioggia battente, delle emissioni generate dal traffico veicolare e ad ombreggiare eventuali veicoli in sosta.
- 6) Favorire l'adozione in fase di cantiere di idonee misure di mitigazione per limitare le emissioni inquinanti, le polveri generate dai lavori di movimentazione di terra, le emissioni acustiche dei macchinari di cantiere;
- 7) Al fine di migliorare l'inserimento ambientale e paesaggistico del Piano dovranno essere attuate tutte le misure di mitigazione previste nel Rapporto Preliminare Ambientale.
- 8) L'area di parcheggio dovrà essere realizzata con materiali drenanti e dotata di adeguata vegetazione arborea ed arbustiva autoctona atta ad ombreggiare i veicoli in sosta.
- 9) Dovranno essere previsti accorgimenti tecnici affinché sia perseguita e incentivata l'intercettazione delle acque meteoriche per il loro riuso.
- 10) Per la sistemazione delle aree a verde pertinenziale e delle aree di parcheggio dovrà essere impiegata vegetazione autoctona ascrivibile alle specie della macchia mediterranea ed adatta alle caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo, con funzione di mitigazione visiva dell'insediamento e di ombreggiamento/mitigazione climatica per la sistemazione delle aree a verde pertinenziale e delle aree di parcheggio.
- 11) Le essenze arboree e arbustive afferenti alla vegetazione autoctona ed eventualmente presenti nell'area, dovranno essere salvaguardate.
- 12) Gli scavi e gli eventuali movimenti di terra dovranno limitarsi a quelli strettamente necessari evitando che vengano modificate le condizioni plano altimetriche dei luoghi oggetto degli interventi.
- 13) Per la sistemazione delle aree esterne agli edifici dovrà essere limitata in termini assoluti la realizzazione di aree non permeabili.
- 14) Per la sistemazione delle aree esterne venga recepito il "principio di invarianza idrologica e idraulica" per la circolazione controllata delle acque superficiali.
- 15) Per le aree esterne interessate da pavimentazioni si dovranno prevedere soluzioni di copertura permeabili al fine di permettere il massimo drenaggio dell'acqua meteorica.



- 16) Dovrà essere previsto uno specifico e idoneo spazio per l'alloggio dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.